

STATUTO

“MSA ITALIA COMBATTIAMO L’ATROFIA MULTISISTEMICA - ONLUS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l’associazione denominata “MSA ITALIA ONLUS” e di seguito indicata associazione.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS.

L’associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale, nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97.

I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

La durata dell’associazione è illimitata.

L’associazione ha sede in Pogliano Milanese 20010 (MI)

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2 – Finalità e attività

L’associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue finalità di solidarietà sociale operando nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza di cui rispettivamente all’art. 10, comma 1, n. 1 e 3 del d.lgs. 460/97, a favore.

In particolare l’Associazione si prefigge di sostenere le persone affette da Atrofia Multisistemica e i loro familiari che si trovano ad affrontare questa poco conosciuta patologia neurodegenerativa perché non si rassegnino di fronte alla prognosi ma trovino la forza ed il coraggio e la speranza per combattere.

L’associazione intende quindi migliorare le condizioni di vita di chi si trova a gestire la malattia e i problemi ad essa connessi anche attraverso il sostegno alla ricerca scientifica nel trovare trattamenti e cure.

Per la realizzazione delle suddette finalità l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- promuovere, organizzare e realizzare momenti di confronto e di scambio tra i pazienti e i loro familiari al fine di favorire la condivisione delle esperienze;
- organizzare, strutturare e realizzare un sistema di informazioni costanti e aggiornate in merito alla patologia sia nell’ambito della cura che nell’ambito della diagnosi affinché il paziente e i familiari non si possano affrontare la propria condizione con maggiore consapevolezza degli strumenti a loro disposizione;
- erogare direttamente e indirettamente contributi nel campo della ricerca scientifica per promuovere e sostenere la scoperta di nuove cure e trattamenti;



- sostenere e aiutare i pazienti nelle fasi di cura e di ospedalizzazione anche attraverso la costruzione di relazioni con le strutture ospedaliere e il personale in esso impegnato sulla patologia (neurologi, fisiatri, logopedisti, fisioterapisti, etc) per favorire una connessione idonea e appropriata con i pazienti;
- promuovere, organizzare e favorire la partecipazione attiva dei pazienti italiani nella ricerca e nelle sperimentazioni anche di eventuali trial scientifici, promosse da strutture pubbliche e private.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Tra esse con particolare attenzione:

- sensibilizzare i volontari e il personale specializzato che agisce sui pazienti sugli approcci corretti e sulle condizioni particolari connesse alla patologia;
- promuovere e organizzare anche direttamente seminari di aggiornamento e di informazione sulle novità in campo scientifico e sperimentale ai pazienti;

Per il raggiungimento dello scopo summenzionato inoltre l'associazione intende:

- curare i contatti con la pubblica amministrazione e con le autorità sanitarie siano funzionali alla realizzazione delle finalità dell'associazione;
- collaborare con altre associazioni o realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art. 3 - Soci all'associazione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero degli soci è illimitato.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme

eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 5 - Diritti e doveri degli soci

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi, se maggiorenni;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono tenuti:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Art. 6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;



- contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Art. 7 - Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Comitato Scientifico.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 - Assemblea degli soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'Organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se prevista);
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli soci.

L'assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite altro mezzo anche elettronico (e- mail) oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno tre consiglieri mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo - possibilmente entro la fine del mese di dicembre - e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare i componenti di eventuali Comitati Scientifici;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale necessario per la continuità della gestione nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;



- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Comitato Scientifico

Per il perseguimento delle finalità sociali, per l'attuazione del programma annuale delle attività e per la realizzazione delle deliberazioni dell'assemblea, il Consiglio Direttivo può costituire, ove necessario, appositi comitati consultivi di esperti, detti comitati scientifici, con la partecipazione anche di estranei all'associazione e di soggetti stranieri.

Gli appartenenti al comitato scientifico, se invitati, possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee degli associati ed alle sedute del consiglio, nelle quali possono esprimere pareri e formulare proposte su tutti gli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'associazione o del singolo ramo di ricerca, ferma restando la facoltà, sia del consiglio sia dell'assemblea, di deliberare in difformità dalle indicazioni espresse dagli appartenenti al Comitato Scientifico.

Per il coordinamento del comitato scientifico può essere nominato un direttore, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Revisore o il Collegio:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.



Art. 13 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

